

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - accertamento e riscossione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1,

Terzo comma, art. 3, d.P.R. n. 637/72 - Portata - Fabbricato di vari appartamenti destinati a residences - Valutazione unitaria - Ammissibilità - Condizione.

In tema di INVIM, il terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, il quale impone all'Amministrazione di indicare nell'avviso di accertamento sia il "valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti "che" il criterio seguito dall'Ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi", non esclude che un fabbricato di vari appartamenti, destinati a residences, possa essere valutato unitariamente, se è oggetto di un unico diritto reale e quindi è qualificabile come singolo bene ai sensi dell'art. 813 cod. civ.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5543 del 05/06/1999